

SOLVA
di
ALASSIO

STATUTO



J. G. m. s. m. et. exc.
C. Bertolino imp

Quel che eravamo

Dal 1887 anno di fondazione a oggi.

01 Aprile 1887, anno di costituzione della SOAMS.

Testualmente tratto dal 1° libro Verbale dei Soci conservato nella sede sociale:

Alassio 1887 01 Aprile, si è istituito in Solva, frazione del Comune di Alassio, una Società Operaia col nome Agricola di Mutuo Soccorso.

Numero dei soci fondatori 83 (ottanta tre), di seguito il 03 Aprile 1887 veniva approvato il primo statuto sociale.

Le SOAMS, nacquero con la legge n. 3818 del 15 Aprile 1886, con la costituzione legale, lo stralcio della legge è visibile in sede.

Esse non hanno finalità di lucro, perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari.

Scopo primario da sempre la mutualità ai soci, una cassa comune venne costituita, per aiutare i soci con un'erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie, sostenute dai soci, erogazione di assistenza familiare o di contributi economici alla famiglia dei soci deceduti. Un tempo l'agricoltura, e gli animali da pascolo, da lavoro, erano l'unica fonte di sostentamento; se ad un contadino veniva a mancare un animale da pascolo, oppure da lavoro, la SOAMS, interveniva con un contributo economico, per sostenere un eventuale acquisto.

Tutti i Cda precedenti hanno portato avanti questo spirito del mutuo soccorso, avendo sempre come guida lo Statuto sociale e il suo Regolamento, fino ai nostri giorni, ora spetta noi trasmetterlo alle future generazioni.

Recentemente a causa di calamità naturali, abbiamo anche aiutato alcune consorelle presenti in Italia, nel puro spirito del mutuo soccorso.

La SOAMS di Solva ringrazia il Benefattore Conte Morteo Ollandini da sempre innamorato della frazione e ben voluto dai suoi abitanti; al suo decesso, sul suo testamento olografo (che è conservato in sede) predisponiva un lascito di beni alla SOAMS di Solva; con parte dei proventi vengono riconosciuti ancora oggi dei sussidi scolastici ai figli dei soci.

La prima sede sociale SOAMS era un caseggiato di legno, (come da foto in sede), si trovava nella frazione di Solva, nella proprietà gentilmente concessa da Odella, precisamente in via Arrigo Fugassa 43.

Grazie al Socio Nattero Ambrogio, che donando una parte di terreno, permise l'edificazione dell'attuale stabile che dopo una totale ristrutturazione ospita oggi la nuova sede sociale.

Nel Novembre 1934 l'immobile al piano terreno ospitava in primis l'asilo e la scuola materna della frazione, mentre la sede sociale era al primo piano (come da foto in sede).

Quando il Comune di Alassio costruì la scuola e l'asilo ancora oggi presenti in frazione, la sede si spostò al piano terreno nei locali dell'asilo. Mentre quello che ospitava la scuola venne trasformato in palestra per fare svolgere ai bambini delle scuole/asilo di Solva la ginnastica; in seguito vennero istituiti anche dei corsi serali per i soci.

Il primo piano venne dato in gestione, nacque un ristorante, bar e in seguito pensione.

La SOAMS sempre rimasta apartitica e apolitica, si è sempre interfacciata con le amministrazioni del comune di Alassio, per portare a conoscenza le problematiche della frazione e dei suoi abitanti.

Nei suoi locali sociali, si sono svolte le prime riunioni per la realizzazione della strada panoramica Cavia. Negli anni, quando il comune di Alassio organizzava i carnevali dei bimbi, la SOAMS ha sempre partecipato; lo testimoniano i vari attestati di partecipazione presenti in sede, bellissime le serate dove tutti i soci e i loro bambini partecipavano alla costruzione del carro allegorico.

Nel Ristorante Lo Spiedo sopra la sede, venivano organizzati i pranzi sociali, feste, cene di fine anno, feste in maschera. Tutti i locali sociali sono sempre a disposizione dei soci, per passare le serate con giochi da tavolo, chiacchiere, mentre con una richiesta scritta si possono anche usare per organizzare delle cene private.

Nel 1987 precisamente 04 ottobre 1987 festeggiammo il primo centenario della SOAMS, venne organizzata una festa con mostra fotografica e cimeli sociali, per l'occasione furono nominati n.28 nuovi soci, l'allora segretario Schivo Daniele scrisse un toccante discorso (visibile in sede) di benvenuto ai nuovi soci, per l'occasione vennero omaggiati tutti i partecipanti con una serigrafia, la stessa che ancora oggi capeggia come frontespizio della copertina dello statuto sociale.

Alla fine degli anni '90, la Signora Nattero Felicina vulgo Lisina, nelle sue volontà concesse un appezzamento di terreno, nelle immediate vicinanze della sede sociale, a patto che la SOAMS a sue spese costruisse 2 box.

Il giardinetto ricavato sopra i box, il 29 marzo 1998 venne inaugurato e intitolato "URECANTU DA SUCIETAI".

Nel Febbraio 2004, con atto notarile, la SOAMS acquistò dalla cooperativa sociale, l'immobile che ospitava l'ultimo frantoio di olive della frazione.

In seguito dopo aver sostituito alcuni macchinari con una tipologia moderna, venne data l'opportunità ai soci di macinare le olive e fare il loro

olio, mantenendoviva la tradizione.

Ottobre 2006, il Cda di allora, decise di registrare il marchio delle "Biscette" creato dal socio Ghiringhelli Ettore Ghiriè, per valorizzare il nostro prodotto, unico, dolce storico, presente nel registro regionale dei prodotti tipici liguri.

Dal 2019 sono divenute anche DE.CO. del Comune di Alassio; dalla sua registrazione ad oggi in tutte le ricorrenze, le "Biscette" vengono messe in sacchetti di carta con il marchio per dare lustro al prodotto.

In data 14 Novembre 2014 con rogito notarile, la SOAMS acquistò l'area sagre, dove da anni si organizza ogni tipo di evento.

In data 22 Dicembre 2018, dopo circa dieci anni di lunga attesa e varie vicissitudini, alla presenza di tutti i passati e presenti Presidenti, con il taglio del nastro venne finalmente inaugurata la nuova sede sociale, comprendente un salone polivalente.

Nell'anno 2020 sono iniziati i lavori di manutenzione dell'area eventi, per rendere la stessa più sicura, rendendola anche polivalente; il primo progetto prevede il rifacimento dei muri attualmente crollati, la realizzazione di un palco con proscenio il golfo di Alassio, e la creazione di sedute in pietra stile arena.



I presidenti al taglio del nastro della nuova sede - 2018

Statuto

Premessa Storica

La Mutua volontaria di Assistenza e Previdenza di Solva, già società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso, fu costituita il giorno 1 aprile 1887 e confermata con atto a rogito del Notaio Porcella del 15 ottobre 1888

Denominazione, durata e sede

Art.1 Denominazione

È una Società di Mutuo Soccorso denominata "SOCIETÀ OPERAIA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO DI SOLVA" di seguito chiamata per brevità sodalizio. La stessa nasce in piena autonomia per perseguire le specifiche finalità più avanti elencate. Il sodalizio ha personalità giuridica ed è una mutua volontaria disciplinata dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche e integrazioni.

Art.2 Durata

La durata del sodalizio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti) termine che può essere prorogato con delibera dell'assemblea.

Art.3 Sede

Il sodalizio ha sede nel Comune di Alassio in Frazione Solva, in via Ollandini n. 47. Esso può costituire su tutto il territorio comunale e nei comuni vicini, con delibera degli organi competenti, sedi secondarie, presidi, comitati, nonché gruppi di soci coordinati da strutture organizzative a livello territoriale i cui compiti e funzioni saranno disciplinati da apposito regolamento istituito in conformità e nel rispetto del presente statuto e delle norme vigenti.

Scopo e Oggetto

Art.4 Scopi, oggetto

Il sodalizio, che non ha alcun fine di lucro, ha per scopo la solidarietà sociale ed il mutuo soccorso fra soci in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto; il sodalizio è apolitico e apolitico. Esso persegue finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattie ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere (a e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni.

Il sodalizio potrà inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. Esso non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dalla legge, nè potrà svolgere attività di impresa.

Soci

Art.5 Soci Ordinari

Il numero dei soci ordinari è illimitato.

Possono essere soci ordinari del sodalizio le persone fisiche a seguito dell'approvazione della loro domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art.6 Soci Sovventori

Oltre i soci ordinari si distingue la seguente categoria di soci:

a) Soci sovventori;

Sono soci sovventori coloro che effettuano conferimenti patrimoniali in favore del sodalizio.

Tutte le categorie di soci hanno pari diritti e pari doveri.

Art.7 Modalità di ammissione del socio

Per essere ammesso a far parte del sodalizio in qualità di socio il richiedente deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta su apposito modulo fornito dal sodalizio stesso.

Con la firma della domanda il richiedente risponde dell'esattezza delle dichiarazioni fatte, sotto pena di esclusione.

Sull'ammissione decide il Consiglio di Amministrazione motivando la propria decisione in caso di rigetto entro 30 giorni dalla richiesta.

È consentito reclamare presso la Commissione di Garanzia contro la decisione reiettiva entro 15 giorni dalla sua comunicazione all'aspirante socio. Su tale reclamo la Commissione di Garanzia esprimerà la sua decisione definitiva nei successivi 15 giorni.

Art.8 Doveri e Diritti dei Soci

I soci ordinari sono tenuti a versare le quote sociali, eventuali contributi integrativi e tutte le contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali con il limite massimo del doppio della quota sociale annuale, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. Tale qualità si acquisisce a partire dal giorno seguente l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione.

I soci hanno diritto di partecipazione democratica all'attività sociale ed ai servizi della società con le modalità stabilite dalla legge e dagli organi Societari.

Art.9 Recesso

Il socio può recedere dal sodalizio con preavviso di 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.10 Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- a) Inadempienza o inosservanza dello statuto o di eventuale regolamento interno;
- b) morosità annuale del socio nel pagamento delle quote o contributi associativi;
- c) condanna penale del socio passata in giudicato, per reato non colposo;
- d) comportamenti del socio che arrechino danno al sodalizio e al suo funzionamento;
- e) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni mutualistiche del sodalizio.

L'esclusione dovrà essere notificata dal Consiglio al socio interessato che potrà appellarsi entro 15 giorni alla Commissione di Garanzia.

Art.11 Scioglimento del vincolo

In caso di recesso del socio o di esclusione nessun importo verrà liquidato al medesimo.

Esercizio sociale e rendiconto consultivo

Art.12 Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili;
 - b) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.
- Il Patrimonio sociale non è mai ripartibile fra i soci e per la trasformazione od alienazione dello stesso, è chiamata a decidere in sede straordinaria l'assemblea le cui decisioni dovranno essere comunque assunte in conformità delle norme di legge in materia.
- L'Assemblea straordinaria dovrà essere in tal caso composta sempre dalla metà dei soci più uno.

Il patrimonio sociale potrà essere impiegato in uno o più dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine;
- c) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale, il tutto come deliberato dall'Assemblea Ordinaria.

Art.13

La responsabilità della società per obbligazioni sociali e la responsabilità degli amministratori sono regolate dalla legge 3818/1886 e dalla normativa vigente ed applicabile alla società.

Art.14 Esercizio finanziario

L'esercizio si inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consultivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di Aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce. Il bilancio deve constare di due parti: del rendiconto economico e del rendiconto patrimoniale.

Organi sociali e loro poteri

Art.15 Organi della società

Gli organi della società sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) la commissione di garanzia.

Le adunanze dell'assemblea e degli organi della società devono risultare da processo verbale scritto.

Art.16 assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è composta dai soci ordinari in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali, nonché dei soci sovventori.

Art.17 assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea dei soci può tenersi in sede ordinaria o straordinaria. L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano del sodalizio e il massimo organo deliberativo; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea è convocata con avviso esposto presso la sede del sodalizio almeno 20 giorni prima della data fissata nonché con missiva da inviarsi ai soci attraverso posta ordinaria o elettronica o con lettera a mano con ricevuta almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Gli avvisi dovranno specificare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in Italia), la data, l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione. Il contenuto di ogni adunanza dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di assemblea.

Art.18 Convocazione assemblea

L'assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Consiglio di Amministrazione di norma una volta all'anno entro il giorno 30 aprile. L'assemblea si riunisce inoltre, in sede straordinaria, quante volte il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso l'assemblea deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta. In sede ordinaria essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;
- delibera l'adozione / modifica di un regolamento che disciplini modalità organizzative e funzionamento del sodalizio dei suoi organi;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:

- elegge la commissione elettorale;
 - elegge il Consiglio di Amministrazione e gli altri eventuali organi sociali.
- In sede straordinaria l'assemblea delibera sull'eventuale trasformazione o alienazione dei beni sociali, su tutte le questioni urgenti riguardanti il sodalizio e per cui si rende necessaria la sua convocazione, ivi compreso lo scioglimento, la proroga e le modifiche al seguente statuto.

Art.19 prima e seconda convocazione

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza semplice dei soci presenti di persona e/o per delega su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo che sulle modifiche statutarie, la proroga e lo scioglimento della società per le quali servirà un'assemblea straordinaria in prima convocazione con la presenza di persone e/o per delega di almeno i tre quinti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti di persona e/o per delega e in seconda convocazione con la presenza della metà dei soci più uno e il voto favorevole dei due terzi dei presenti e/o per

Art.20 modalità di votazione

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: un socio, un voto.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio non amministratore ne membro della Commissione di Garanzia con delega scritta in calce all'avviso di convocazione; ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Art.21

L'assemblea è presieduta dal Presidente del sodalizio, o, in caso di assenza dal Consigliere più anziano di età presente in Assemblea; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a

disposizione dei soci e custodito presso la sede sociale.

Art. 22 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri. Essi sono eletti fra i soci e durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri rimasti, purché siano almeno la metà più uno, provvedono a sostituirli con i primi soci in graduatoria nell'ultima elezione risultati non eletti e - ove la graduatoria dei non eletti non fosse sufficiente - per cooptazione, tale ultima decisione dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci, il tutto nei limiti ed ai sensi di legge.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente ai quali spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Consiglio al suo interno potrà nominare fra i consiglieri un segretario e un cassiere.

Decade dalla carica il Consigliere che non abbia partecipato ingiustificatamente a tre riunioni del Consiglio anche non consecutive.

Art. 23 Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri si di carattere ordinario che straordinario per la gestione del sodalizio ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea dei soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) compilare i regolamenti e definire le presentazioni mutualistiche;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e gestione sociale;
- e) deliberare di conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) deliberare contratti di assunzione di eventuale personale;
- g) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali;
- h) deliberare l'apertura di sedi sul territorio comunale e dei comuni vicini, nonché l'adesione e partecipazione agli organismi di cui all'art. 4 del presente Statuto, che dovranno essere poi ratificati dall'assemblea.

Art. 24 Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario.

Le sedute sono valide quando intervienga la maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità se la votazione è palese prevale il voto del Presidente, se è segreta il risultato della parità equivale a rigetto.

Il contenuto e le tematiche trattate nelle riunioni del consiglio di amministrazione dovranno essere riportate per forma scritta su apposito libro verbale e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25 La Commissione di garanzia

La Commissione di Garanzia è nominata dall'Assemblea ed è composta di tre soci e dura in carica tre anni.

Essa al compito di:

- giudicare relativamente alle vertenze sorte all'interno del sodalizio;
- dirimere i contrasti eventualmente sorti tra i soci, tra questi ed il sodalizio o i suoi organismi direttivi; il tutto con esclusione delle controversie riservate alla competenza inderogabile della Autorità Giudiziaria Ordinaria.
- La commissione giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.
- La richiesta d'intervento alla Commissione non esclude l'eventuale successivo ricorso alla giustizia ordinaria.

Art. 26 Organo di Controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge o per decisione dei soci la Società sarà controllata da un organo di controllo composto e funzionante secondo la normativa nel tempo vigente. L'assemblea che nominerà l'organo di controllo determinerà il compenso allo stesso spettante.

Regolamento

Art. 27

Il presente statuto potrà essere completato da un regolamento interno che ne formerà parte integrante a tutti gli effetti.

Scioglimento e liquidazione

Art. 28 scioglimento o perdita della natura di società di mutuo soccorso

In caso di scioglimento o di perdita della natura di società di mutuo soccorso l'intero patrimonio sociale è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992 n° 59.

Art. 29 clausola finale

Per quanto non è disposto dal presente statuto o dalle eventuali norme regolamentari si fa riferimento alle legge generali e a quelle speciali sul mutue volontarie.

Solva di Alasio, 23 Ottobre 2019

- Nattero Giacomo *Presidente*
- Rosso Alfredo *Segretario*
- Alberto Lepri *Notaio (L.S.)*